



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONZA

Registrazione di Atto Privato

Il 26/09/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNT, serie 3, numero 825

data di stipula: 12/09/2025

ident.vo telematico: TNT25L000825000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LSTCHR87D62F704R

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

80150050153				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



ANTONIO SCHIOPPA
[Signature]



Africa '70

O.N.G. di Cooperazione e volontariato - ONLUS

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA

Registrato addi 26/09/2025

Al n. 825 Serie 3

Esatti € 25.000,00

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Movimento Africa '70

Oggi, 12 settembre 2025, alle ore 18:00 ha inizio l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Movimento Africa '70, avvenuta in modalità telematica con il seguente O.d.G.

1. Approvazione verbale assemblea precedente;
2. Modifiche statutarie per iscrizione al RUNTS;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente constatato che è stata regolarmente convocata l'Assemblea Straordinaria mediante e-mail contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo dell'assemblea, verifica il quorum:

14 soci sono presenti in modalità telematica

1. Alessandro Botta (Presidente)
2. Chiara Lusetti
3. Sara Di Lello
4. Cristina Ceruti
5. Federica Fassi
6. Gian Paolo Lucchi
7. Roberta Badovini
8. Mariangela Fornuto
9. Sara Carla Lamperti
10. Odetta Piscitelli
11. Afees Tirimisiyu
12. Patrizia Visini
13. Mario Zuppiroli
14. Simone Magrin



Antonio Schioppa
[Signature]

Ci sono, inoltre, 11 deleghe agli atti:

- Maurizio Cafarelli ha delegato Alessandro Botta
- Maura Cantamessa e Domenico Pellizzi hanno delegato Sara di Lello
- Enrica Colazzo, Ilaria Picilli e Paolo Jacob hanno delegato Mario Zuppiroli
- Marta D'Argenio ha delegato Odetta Piscitelli
- Biancamaria De Marco, Chiara Ranieri e Carlo Semita hanno delegato Chiara Lusetti
- Nuno Lobo ha delegato Mariangela Fornuto.

Sono dunque conteggiate 25 presenze su 38 soci. Prima di procedere al registro delle presenze a verbale, il Presidente verifica l'identità dei soci connessi via meet, grazie all'ausilio della webcam.



Africa '70

O.N.G. di Cooperazione e volontariato - ONLUS

1. Approvazione del verbale dell'assemblea precedente

Il Presidente dà lettura del verbale dell'assemblea precedente che viene approvato con 24 voti favorevoli e l'astensione del socio Simone Magrin, che è stato ammesso a socio proprio in quella sede.

2. Modifiche statutarie per iscrizione al RUNTS;

Il Presidente comunica che l'organo di amministrazione ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare le modifiche allo statuto sociale rese necessarie dalle modifiche normative introdotte dal D.L. 117/2017 in materie di Enti del terzo Settore e di Onlus, inoltre all'unanimità ritiene opportuno proporre che l'Associazione assuma la qualifica di Ente del terzo settore.

Successivamente dà lettura della proposta di statuto articolo per articolo, comprendente n. 29 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura si accolgono le proposte di modifica e viene messo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale di Ente del terzo settore che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente nuovo statuto e per l'avvio della pratica di iscrizione nel Runts.

Il Presidente chiede all'Assemblea autorizzazione a procedere, previa autorizzazione del solo Organo di amministrazione, ad eventuali modifiche Statutarie obbligatorie eventualmente richieste in sede di iscrizione al RUNTS dagli Uffici competenti.

L'Assemblea con voto unanime delibera di dare mandato al Presidente di effettuare eventuali modifiche statutarie obbligatorie richieste dal Runts competente senza ricorrere nuovamente all'Assemblea straordinaria.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

3. 3. Varie ed eventuali

Il Presidente dà atto ai soci delle avvenute dimissioni del socio Teodoro Aniceto. I soci dell'associazione sono quindi passati da 39 a 38.

La riunione si chiude alle ore 19.00.

Il presidente
Alessandro Botta

La segretaria verbalizzante
Chiara Lusetti



Statuto

Movimento Africa 70 ETS ONG

Art. 1 (denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato "Movimento Africa 70 Ente del Terzo settore Organizzazione non Governativa", in forma abbreviata "Africa 70 ETS ONG" assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Monza (MB).

Il trasferimento della sede legale è rimesso a delibera del Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria se all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Qualora fosse necessario, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di definire delle sedi provinciali operative come punti di riferimento per incontri di lavoro.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione, Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana con D.M. 0579 del 26.07.1976, registrato alla Corte dei conti il 22.11.1976, reg. 430 fg 130, rientra nell'elenco presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), delle "Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro" (OSC), trattandosi di Organizzazione non governativa (ONG) specializzata nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 – (finalità e attività di interesse generale)

Scopo dell'Associazione è la cooperazione internazionale allo sviluppo, l'aiuto umanitario, la solidarietà internazionale, la tutela dei diritti umani, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico internazionale, e ogni altra attività che persegua la solidarietà in ogni parte del mondo.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'oggetto sociale dell'associazione prevede il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n) art. 5 D. Lgs. 117/2017);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e) art. 5 D. Lgs. 117/2017);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v) art. 5 D. Lgs. 117/2017).

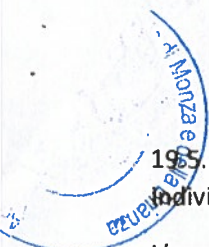
L'Associazione persegue le attività di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti azioni riportate a titolo esemplificativo, non esaustivo:

In particolare, l'Associazione:

1. identifica, formula, realizza, valuta progetti e programmi di cooperazione internazionale per lo sviluppo in tutto il mondo;
2. seleziona, forma e impiega personale, locale, espatriato e internazionale, strutturato e non e volontari e volontarie da inserire nei programmi e progetti di cooperazione in Italia e all'estero;
3. realizza programmi e progetti di educazione alla cittadinanza globale e in generale iniziative di sensibilizzazione e educazione per la formazione di giovani e adulti e la promozione della pace, dell'antirazzismo, dell'intercultura e dell'antifascismo;
4. realizza iniziative e programmi di sviluppo dell'associazionismo nei Paesi in via di sviluppo;
5. realizza iniziative per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali;
6. realizza iniziative volte a sostenere il commercio equo solidale e ambientalmente sostenibile;
7. realizza iniziative e attività ai fini di tutelare i diritti umani, attraverso interventi di educazione, formazione, istruzione, alloggio sociale, agricoltura sociale e interventi che abbiano lo scopo di elevare il livello di alfabetizzazione culturale, economica e finanziaria dei soggetti che vivono in situazioni di degrado e di disagio anche al fine di fornire loro strumenti di lavoro e di indipendenza economica;
8. interviene in zone disagiate e/o inutilizzate con interventi di riqualificazione del territorio in chiave sostenibile, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e interventi di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico;
9. promuove la raccolta di contributi attraverso donazioni, sottoscrizioni, lasciti, attività di raccolta fondi e attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e necessarie e utili ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie;
10. promuove iniziative contro l'odio e l'estremismo;
11. promuove l'economia solidale e modelli di economia alternativa al modello dominante, promuove iniziative relative alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica;
12. realizza iniziative per la promozione della sicurezza e della sovranità alimentare finalizzate al contrasto della fame nel mondo;
13. promuove azioni promosse dalla società civile dei territori dove sono in corso attività e iniziative e dove è possibile realizzare processi partecipativi di analisi dei bisogni e formulazione di programmi e progetti di sviluppo.

ART. 4 – (Attività diverse e di raccolta fondi)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Regolamento di cui al Decreto n. 107 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data



1955/2021 (G.U. serie generale n. 177 del 26.7.2021) e successive modifiche ed integrazioni. La loro individuazione è delegata al Consiglio direttivo.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 – (Associati)

Il numero dei soci è illimitato. Sono associati dell'associazione le persone fisiche e altri Enti che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Gli ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art.17 del presente Statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 (tre) mesi e se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.



ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo e hanno effetto immediato. Il Consiglio direttivo delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le eventuali quote aggiuntive per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L'associato escluso potrà, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio direttivo.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'associazione, che ne abbiano diffamato il buon nome, che abbiano problemi che possano risultare in contrasto con i valori dell'associazione.

ART. 8 (Organi sociali)

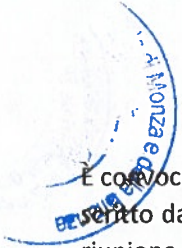
Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo (ove nominato),
- Organo di revisione (ove nominato).

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.



È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta consegna. Il recapito di riferimento è quello risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un terzo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), al Consiglio direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, la fusione, la trasformazione o scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il Presidente.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere preventivamente comunicate al Consiglio direttivo ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

ART. 11 – (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 – (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, decide in merito alla fusione, trasformazione o scissione, con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione di almeno il 10% degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto di voto.

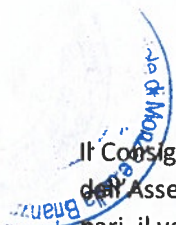
Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 – (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.



Il Consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra gli Associati per la durata di quattro anni e rieleggibili. Nel caso il numero di membri fosse pari, il voto del Presidente vale doppio.

Sono ineleggibili nel Consiglio direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, si provvederà a sostituirli con i primi tra i non eletti nell'ultima assemblea elettiva o, nel caso in cui non siano presenti non eletti, si provvederà ad eleggere i nuovi componenti durante la prima assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni perché provveda alla sostituzione dei componenti mancanti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'Organo stesso tra i suoi componenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Delibera in ordine al consuntivo e stabilisce la quota associativa annuale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in video/audio collegamento secondo le modalità stabilite all'art. 9 di questo Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci.

ART. 14 – (Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente in particolare:

- a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri del Consiglio direttivo o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona di fiducia, esperta e informata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice - Presidente, scelto dal Consiglio direttivo al suo interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

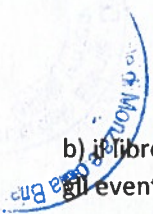
ART. 16 – (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo.

Art. 17 – (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;



b) il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

c) il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari non occasionali, se presenti, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presenti in una cartella sul cloud che potrà essere condivisa temporaneamente o tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 18 – (Bilancio o rendiconto per cassa e esercizio sociale)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno, nel rispetto della vigente normativa di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lgs. 117/2017).

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 19 – (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria. Qualora vengano raggiunte le soglie previste all'articolo 14 CTS, l'associazione deve pubblicare annualmente nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 20 – (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;



- erogazioni liberali di associati e di terzi;

- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

- eredità, donazioni e legati;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;

- attività diverse, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente statuto.

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili registrati, mobili e beni mobili non registrati. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, o possono provenire da donazioni, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 – (Convenzioni)

Le attività in co-programmazione e co-progettazione tra l'Associazione, le aziende private e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 – (Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. È ammesso l'elevamento al rapporto da uno a dodici in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.



I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.

ART. 24 – (Volontari)

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste preventivamente dal regolamento associativo stabilite dall'Associazione.

Sono vietati rimborsi di tipo forfetario, salvo quanto previsto dalla legge.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione qualora sia dimostrabile l'impossibilità di presentare copia delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate.

I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'art.17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari non occasionali presenti verranno iscritti in un apposito registro dei volontari, che deve essere numerato.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 25 – (Assicurazione)

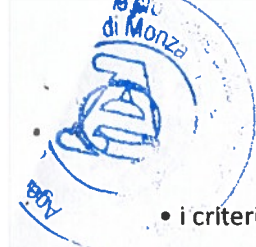
L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 26 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i propri Soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'Associazione;

- 
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - i poteri dei liquidatori

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dal Consiglio direttivo, in alternativa alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 27 – (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e del Codice civile in quanto compatibili.

ART. 28 – (Foro competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza relativamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Art. 29 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di Onlus acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

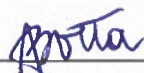
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse



- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Il Presidente



Il Segretario

